



CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO PRIMO - Norme comuni e organizzative

CAPO I - Generalità e definizioni

Art. 1. (Generalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica di Palermo (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti nella parte II del presente regolamento.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento;
- c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia d'insegnamento;
- d) consiglio di corso: l'insieme dei Docenti delle materie caratterizzanti il corso e tutti i Docenti delle materie afferenti al corso e da uno studente designato dalla consulta degli studenti possibilmente scelto fra gli iscritti al corso. I consigli di corso possono essere accorpati per discipline di indirizzo omogenee all'interno di ciascun dipartimento;
- e) corsi di formazione iniziale: le attività formative finalizzate all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l'accesso ai corsi propedeutici;
- f) corsi di studio: i corsi propedeutici, i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento o master, i corsi di formazione alla ricerca;
- g) credito formativo accademico (CFA) o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
- i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
- l) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica, delle scuole ad esso afferenti;
- m) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- n) attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- p) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- q) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- r) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima

declaratoria;

- s) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;
- t) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master.

CAPO II - Strutture didattiche

Art. 3. (Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di esse.
2. Il Conservatorio attiva i dipartimenti secondo quanto previsto dal DPR 212/2005.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad aree disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

CAPO III - Organizzazione della didattica Sezione I – Docenti

Art. 4. (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio accademico.
2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.

Art. 5. (Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da 3 componenti docenti della disciplina oggetto d'esame, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Nell'impossibilità di attuare tale criterio potranno far parte della commissione docenti di discipline affini o con comprovata competenza. Possono far parte della commissione anche esperti esterni all'istituzione.

Art. 6. (Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da cinque Docenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il/i professore/i che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un Docente di riferimento della disciplina di indirizzo. Le Commissioni sono costituite con nomina del Direttore, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.

Art. 7. (Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa approvazione e delibera accademica, di norma entro il 15 luglio.
2. L'anno accademico va dal 1° novembre al 31 ottobre del successivo anno solare, con chiusura ad agosto e durante le festività. L'anno accademico è diviso in due semestri, durante i quali è possibile seguire corsi differenti. L'inizio delle lezioni può essere anticipato.

3. Il Consiglio accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalle strutture didattiche, programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabile, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.
4. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione ad esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Consiglio accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Possono essere previste ulteriori attività di didattica finalizzata nei periodi di interruzione delle lezioni.
6. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli, nonché appelli straordinari autorizzati dal direttore per eventuali necessità didattiche.
7. Il Conservatorio rende noto agli studenti il calendario degli esami ad inizio di ogni semestre.
8. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la sessione di febbraio dell'anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione entro tale data.
9. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico, nonché appelli straordinari autorizzati dal direttore per eventuali necessità didattiche.

Art. 8. (Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. Il Consiglio accademico provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica.

Art. 9. (Pubblicità degli atti)

1. Il Conservatorio promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi e il regolamento della contribuzione studentesca.

Il manifesto degli studi contiene:

- a) i piani degli studi, con i relativi insegnamenti e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
- b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
- c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
- d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
- e) le norme relative alle frequenze;
- f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
- g) il calendario accademico;
- h) le modalità per la presentazione dei piani degli studi individuali;
- i) ogni altra indicazione ritenuta utile.

Il regolamento della contribuzione studentesca disciplina la materia dei contributi a carico degli studenti iscritti ai corsi di studio del Conservatorio.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi, il regolamento della contribuzione unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate, ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10. (Iscrizioni)

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previsti.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. È consentita l'iscrizione condizionata ad altro corso di studi, allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale nell'ultima sessione dello stesso. L'iscrizione potrà essere formalizzata, sciogliendo la condizione, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale sessione.
4. È prevista l'iscrizione ai corsi in regime di part-time per gli studenti contemporaneamente iscritti ad università o studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

Art. 11. (Sospensione ricognizione carriera, rinuncia agli studi e decadenza)

1. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi, a partire dal II anno di frequenza, conservando la possibilità di accedere nuovamente al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello. Lo studente deve essere in regola con i versamenti degli anni accademici precedenti.

Lo studente che ha presentato istanza di sospensione degli studi è esonerato dal versamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici in cui non sia risultato iscritto. Per ricongiungere gli studi lo studente è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni accademici in cui non è risultato iscritto secondo le modalità previste.

2. Gli studenti idonei agli esami d'ammissione che non abbiano effettuato l'immatricolazione entro i termini previsti sono considerati rinunciatari.

Gli studenti che non rinnovano l'iscrizione agli anni successivi al primo entro i termini previsti dalle tabelle dei corsi di appartenenza sono considerati sospesi d'ufficio.

3. Lo studente, non decaduto e non rinunciatario, può utilizzare il procedimento amministrativo di ricognizione carriera qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi, intenda riattivare la propria carriera accademica.

Lo studente deve presentare istanza di ricognizione e versare, oltre al pagamento delle tasse e dei contributi per l'A.A. di nuova iscrizione, un contributo di ricognizione carriera per ciascun anno accademico di omessa iscrizione determinato dal Regolamento sulla contribuzione studentesca. Lo studente dovrà inoltre perfezionare eventuali contributi di iscrizione e/o tasse non corrisposti degli anni accademici cui è stato iscritto.

Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. Lo studente è tenuto a regolarizzare eventuali pagamenti di tasse e contributi relativi agli anni d'iscrizione precedenti all'anno accademico di rinuncia. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio secondo le modalità previste dal Manifesto degli studi e dal Regolamento sulla contribuzione studentesca. Il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

5. La decadenza dagli studi è la perdita dello status di studente con la conseguente perdita degli esami, eventualmente, sostenuti e delle tasse e dei contributi precedentemente versati.

Lo studente incorre nella decadenza se non rinnova l'iscrizione al corso di studio per otto anni, oppure se, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione, non ha sostenuto esami di profitto o prove di valutazione finale del profitto per otto anni.

Art. 12. (Orientamento e tutorato)

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione

secondaria superiore ai sensi del DPR 212/2005.

2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.

3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività del Conservatorio e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti.

5. Il Conservatorio istituisce la figura del tutor che fornisce un servizio di assistenza agli studenti del proprio dipartimento e che ha funzione di raccordo con le segreterie per la gestione della didattica; tale figura coincide, ove possibile, con la figura del coordinatore del dipartimento. Il tutor potrà avvalersi dell'assistenza di studenti e/o di docenti del dipartimento.

Le funzioni del tutor sono regolamentate dal Regolamento del servizio di tutorato e assistenza agli studenti.

6. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili anche attraverso l'attivazione di progetti speciali.

TITOLO SECONDO - Autonomia didattica CAPO I - Norme comuni

Art 13. (Titoli di studio e offerta formativa)

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:

a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;

b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;

c) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;

d) Diploma di perfezionamento o master di primo livello, conseguito al termine del corso di perfezionamento;

e) Diploma di perfezionamento o master di secondo livello, conseguito al termine del corso di perfezionamento o master;

f) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale, di educazione permanente,

4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14. (Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata dei corsi accademici di primo livello è di norma di tre anni; la durata dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello.

3. Salvo diversa opzione all'atto della iscrizione, lo studente è considerato a tempo pieno. Possono essere previsti corsi di durata superiore e comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi (part-time). Lo studente che opta per il corso part-time potrà conseguire soltanto trenta erediti per anno accademico. L'opzione per il corso part-time può essere revocata con decorrenza dall'anno accademico successivo.

Art 15. (Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui alla parte II del presente regolamento, sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale acquisito il parere del CNAM.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o più settori artistico-disciplinari;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
- f) le ore di lezione frontale;
- g) le forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

Art. 16. (Regolamento dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del presente Regolamento didattico e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.

2. I regolamenti devono contenere:

- a) l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio con eventuale articolazione in moduli nonché delle altre attività formative;
- b) i programmi d'esame di tutti le discipline;
- c) l'elenco di tutte le discipline a scelta;
- d) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- e) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario dei piani di studio individuali;
- f) la tipologia delle forme didattiche anche a distanza degli esami e delle verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
- g) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- h) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
- i) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 17. (Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 18. (Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio accademico,

sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte agli esami di selezione.

2. Il direttore, sentito il Consiglio accademico, determina il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, i cui contenuti sono stabiliti dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.

4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.

5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se rientra nel numero programmato precedentemente comunicato.

6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione.

7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 19. (Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, lezioni di gruppo, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.

2. Regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell' art. 12 comma 4 del DPR 212/2005, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.

4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

5. Su disposizione e regolamentazione del Consiglio accademico e nei limiti delle disposizioni normative, le lezioni, gli esami di profitto e le prove finali si possono svolgere in modalità telematica.

Art. 20. (Propedeuticità e sbarramenti)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di talune discipline o altre attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria, sentita la struttura didattica competente.

2. Per le discipline che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

4. Gli esami relativi all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi) sono calendarizzati ad ogni sessione d'esame prima degli esami di profitto.

5. Gli esami relativi alle prove finali sono calendarizzati ad ogni sessione d'esame dopo gli esami di profitto.

Art. 21. (Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo a

conclusione dell'insegnamento, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera.

3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi facendo salva comunque la riconoscibilità e variabilità dell'apporto individuale.

4. Nel caso di una attività formativa articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuno dei moduli.

5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, le verifiche di norma danno luogo a votazione (per gli esami di profitto), ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità. Per le discipline per cui è previsto un giudizio d'idoneità, lo stesso sarà assegnato, con o senza esame, dallo stesso docente in caso di disciplina laboratoriale, da una commissione in tutti gli altri tipi di discipline, compresi gli obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi).

6. Il voto è espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Qualora il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità della commissione la lode.

7. In caso di esame non superato, l'esito non sarà comunque registrato nel verbale.

8. In caso di esito positivo lo studente può rifiutare il voto assegnatogli dalla commissione, l'esame non sarà comunque registrato con voto rifiutato.

9. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

10. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di verifica, eventualmente composte di prove successive da concludersi comunque con una verifica finale.

11. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall'intera commissione.

12. L'esame superato viene registrato nella carriera dello studente con la relativa votazione. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi componenti sul libretto dello studente.

13. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

14. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° novembre alla sessione di speciale dell'anno accademico successivo comprendono anche quelli relativi all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

Art. 22. (Prova finale e conseguimento del titolo di studio)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.

2. L'esame finale è di norma costituito da una prova di carattere tecnico-pratico-scientifico inerente l'indirizzo caratterizzante del corso di studio.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.

4. La commissione della prova finale è formata da 5 membri che assicurino la trasversalità dell'offerta formativa di ciascun corso. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 5/110, la votazione è segreta. Ogni tre lodi valgono un punto da aggiungere alla media ponderata. La votazione con lode può essere attribuita solo con un punteggio di 110/110, e solo all'unanimità della commissione.

5. La commissione può attribuire, con decisione unanime, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico. La menzione d'onore e le altre forme di riconoscimento accademico possono

essere attribuite dalla commissione solo all'unanimità e se è stata attribuita la lode alla prova finale.

6. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello e Tatto della proclamazione del risultato finale sono pubblici.

7. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso (diploma supplement).

Art. 23. (Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi di diploma accademico di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere conseguiti entro il completamento del corso di diploma accademico.

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione di I livello occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione di II livello occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, oppure di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master di primo livello occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master di secondo livello occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale oppure di diploma di conservatorio congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

8. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

9. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati, nel rispetto della normativa, dai relativi regolamenti

Art. 24. (Debiti e ammissione condizionata)

1. Agli studenti ammessi ai corsi di diploma accademico di primo livello che evidenziano lacune nella preparazione o il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da colmare con forme di didattica integrativa.

2. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da colmare con forme di didattica integrativa.

3. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal Consiglio Accademico.

4. Agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline "storia della musica", "teoria, analisi e composizione" e "tecnologie musicali" e

certificate dal liceo musicale. Eventuali debiti formativi, variabili secondo la tipologia dei corsi oggetto dell'esame di ammissione, potranno essere attribuiti successivamente all'iscrizione.

Art. 25. (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici e secondo quanto definito dai regolamenti dei singoli corsi.
3. Il piano degli studi è approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio accademico.
4. Lo studente può richiedere di frequentare attività didattiche aggiuntive rispetto al piano degli studi prescelto sempre che ciò non costituisca onere di spesa per il Conservatorio, Il superamento delle suddette materie mediante esame o verifica attribuisce crediti comunque non eccedenti il 30% di quelli previsti dal corso in cui lo studente è iscritto.
5. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani degli studi ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio accademico.
6. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano degli studi all'inizio di ciascun anno accademico, approvate compatibilmente con le esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

Art. 26 (Frequenza e fuori corso)

1. Per i corsi triennali, dopo il terzo anno di frequenza, lo studente viene considerato fuori corso. Per i corsi biennali, lo studente viene considerato fuori corso dopo il secondo anno di frequenza.
Lo studente fuori corso ha diritto alla frequenza delle materie del proprio piano di studi dal primo al terzo anno fuori corso per i corsi triennali, dal primo al secondo anno fuori corso per i corsi biennali.
Per i corsi triennali dal quarto anno fuori corso e per i corsi biennali dal terzo anno fuori corso gli studenti possono sostenere gli esami mancanti per completare il loro ciclo di studi, ma non hanno diritto alla frequenza delle materie.
Per gli studenti già interni, l'anno di frequenza sarà calcolato in base all'anno di immatricolazione.
2. Nel caso di studenti part-time, lo studente interno che chiede di revocare l'opzione part-time con decorrenza dall'anno accademico successivo, proseguirà la propria carriera scolastica, rispettivamente, dallo stesso anno di corso se ha frequentato soltanto un anno part-time, dall'anno di corso successivo se ha frequentato due anni part-time.
Nel periodo fuori corso non è consentita l'iscrizione part-time.

Art. 27. (Obblighi di frequenza e deroghe)

1. È obbligo per lo studente la frequenza di almeno l'80% del numero delle ore di lezione o di attività previste per accedere all'esame di profitto o alle altre forme di verifica.
2. In riferimento a quanto previsto all'art. 16, lettera h, del presente Regolamento, i docenti possono concedere eventuali deroghe agli obblighi di frequenza a fronte di particolari e comprovate difficoltà dello studente prevedendo apposite attività compensative.
3. Una minore frequenza eventualmente concordata con il singolo docente è compensata con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale, di eventuali forme periodiche di verifica o di altri obblighi compensativi.
4. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto un parziale riconoscimento dei crediti formativi in una disciplina, l'obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente.

Art. 28. (Crediti formativi accademici)

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S.
2. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
3. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento

dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di attività artistiche o formative.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti, alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie delle discipline sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche e laboratori,

5. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata in sessanta crediti.

Art. 29. (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca dell'Istituzione;

c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente potrà essere riconosciuta quale attività esterna, ove prevista.

d) il superamento della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione. Nel caso si tratti di corsi la documentazione deve contenere i programmi di studio svolti.

5. Tutto ciò che concerne il riconoscimento dei crediti e delle attività formative di qualsiasi natura è oggetto di regolamento interno.

Art. 30. (Lingua comunitaria e lingua italiana)

1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio. Saranno riconosciute idonee le certificazioni ufficiali, rilasciate da strutture esterne autorizzate e riconosciute, almeno di livello B1 (o equivalente livello) per i corsi di diploma accademico di primo livello e almeno di livello B2 (o equivalente livello) per i corsi di diploma accademico di secondo livello.

3. Il Conservatorio attiva corsi o promuove convenzioni per l'apprendimento della lingua italiana per gli studenti stranieri iscritti.

Art. 31. (Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio contribuisce alla maturazione dei crediti.

2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

3. La partecipazione degli studenti ad attività artistica e di produzione esterna al Conservatorio deve essere autorizzata dal Direttore.

Art. 32. (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni, con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 33. (Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro Conservatorio con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio.

2. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro Conservatorio con domanda indirizzata al Direttore entro il 31 luglio, salvo deroghe concesse dal direttore per necessità istituzionali.

3. Per gli studenti provenienti da altri Conservatori che chiedono l'inserimento in corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili.

4. Lo studente che chiede il trasferimento in ingresso è tenuto a sostenere un esame d'idoneità che coincide con la sola prova pratica dell'esame di ammissione del relativo corso di studio.

Si può considerare accolto il trasferimento solo dopo il superamento dell'esame d'idoneità. Una volta accolto il trasferimento, verrà valutato l'ulteriore percorso accademico dello studente. In particolare, su richiesta dell'interessato, verranno riconosciuti gli esami sostenuti se coerenti con le discipline presenti nel piano di studi del corso richiesto e verranno indicati gli eventuali debiti formativi da assolvere mediante attività formative integrative.

5. Di norma lo studente trasferito viene iscritto alla prima annualità del corso di studio, su richiesta dell'interessato può essere iscritto ad una annualità diversa; se iscritto ad un corso di diploma accademico di primo livello può chiedere di essere iscritto alla seconda annualità se ha già maturati e convalidati 30 crediti formativi, ed alla terza annualità se ha già maturati e convalidati 60 crediti formativi; se iscritto ad un corso di diploma accademico di secondo livello può chiedere di essere iscritto alla seconda annualità se ha già maturati e convalidati 30 crediti formativi. La documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti dovrà essere presentata entro il 20 novembre dell'anno accademico, e successivamente sarà iscritto all'anno di corso pertinente.

6. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, le strutture didattiche interessate determinano, di norma entro trenta giorni dal perfezionamento della procedura, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando gli eventuali debiti formativi da assolvere.

7. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi dalla competente commissione ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

8. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

9. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova orale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

Art. 34. (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore entro il 31 luglio e sostenendo un esame d'idoneità che coincide con la sola prova pratica dell'esame di ammissione al relativo corso di studio, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio. Si può considerare accolto il passaggio solo dopo il superamento dell'esame d'idoneità, il passaggio avverrà in coincidenza dell'inizio del nuovo anno accademico.

2. La struttura didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dal perfezionamento della procedura, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

3. Di norma lo studente che ha chiesto il passaggio viene iscritto alla prima annualità del corso di studio, su richiesta dell'interessato può essere iscritto ad una annualità diversa; se iscritto ad un corso di diploma accademico di primo livello può chiedere di essere iscritto alla seconda annualità se ha già maturati e convalidati 30 crediti formativi ed alla terza annualità se ha già maturati e convalidati 60 crediti formativi; se iscritto ad un corso di diploma accademico di secondo livello può chiedere di essere iscritto alla seconda annualità se ha già maturati e convalidati 30 crediti formativi. La documentazione necessaria per il

riconoscimento dei crediti dovrà essere presentata entro il 20 novembre dell'anno accademico, e successivamente sarà iscritto all'anno di corso pertinente.

Art. 35. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato (riconoscimento automatico secondo il sistema ECTS);
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; tirocinio e altre attività formative (il pieno riconoscimento tramite il sistema ECTS è garantito per tutti i risultati di apprendimento ottenuti).
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze approvate dal Consiglio accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

Art. 36. (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.
2. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio accademico, sentita la struttura didattica competente.

Art. 37. (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e) le modalità della verifica del profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38. (Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture,

delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 39. (Attività musicali svolte dagli studenti)

1. Il Conservatorio, responsabile della formazione musicale dei propri studenti, favorisce, per tutta la durata della loro iscrizione, le attività musicali svolte dagli studenti stessi, anche in forma autonoma e al di fuori dell'Istituto.
2. Le attività musicali svolte dai propri studenti al di fuori dell'istituto devono essere sempre comunicate al Direttore.
3. La partecipazione degli studenti alle attività organizzate dal Conservatorio ha, in tutti i casi, la precedenza rispetto alle attività musicali autonomamente svolte dagli studenti stessi.
4. Lo studente è tenuto ad assicurarsi prioritariamente ed in via preventiva, che non vi siano impedimenti allo svolgimento delle eventuali attività esterne che intende svolgere.

Art. 40. (Didattica multimediale e a distanza)

1. Il Conservatorio può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza (DAD) anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.
2. La modalità a distanza può essere utilizzata per le riunioni delle strutture didattiche.

CAPO II - Altre attività formative

Art. 41 (Corsi propedeutici)

1. Il Conservatorio organizza i corsi propedeutici per l'accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello.
2. Il contenuto formativo e l'articolazione dei corsi sono finalizzati all'acquisizione delle competenze per poter accedere senza debiti ai corsi accademici di primo livello per i quali è previsto un esame di ammissione.
3. La durata massima dei corsi è fissata in anni 3.
4. L'accesso ai corsi propedeutici avviene attraverso un esame d'ammissione, i programmi di ammissione tengono in considerazione i criteri enunciati nella tabella E del D.M. 382.
5. La frequenza ai corsi propedeutici è obbligatoria nella misura del 70% per ogni disciplina e l'organizzazione delle lezioni tiene conto del rispetto degli obblighi di frequenza nel caso di doppia scolarità con le scuole secondarie di primo e secondo grado.
6. Al termine del corso propedeutico è previsto un esame per ogni disciplina e il rilascio di una certificazione attestante il programma svolto, il conseguimento degli obiettivi formativi e la durata del corso stesso. Per sostenere l'esame finale relativo alla disciplina d'indirizzo, i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione al relativo corso accademico di primo livello. Ai candidati che abbiano superato l'esame e ne facciano richiesta, il Conservatorio rilascia un'attestazione relativa al livello di competenze raggiunto. Il documento riporta: la denominazione del corso, il livello di competenze acquisito, la data dell'esame e il giudizio finale.

Art. 42 (Corsi di formazione iniziale)

1. Il Conservatorio organizza secondo la propria autonomia statutaria corsi di studio non curricolari, ma ricorrenti e permanenti, denominati corsi di formazione iniziale (CFI), finalizzati a fornire una adeguata preparazione teorica e pratica per poter accedere ai corsi propedeutici.
2. I corsi di formazione iniziale hanno, di norma, una durata di tre anni. Il Direttore ha facoltà di concedere eventuali estensioni. La durata può essere ridotta a due o un anno purché vengano acquisite tutte le competenze previste dai programmi delle discipline del percorso formativo e l'età dello studente corrisponda all'età minima per l'accesso ai corsi propedeutici come espressamente previsto nell'apposito regolamento interno a seconda dei corsi attivati.
3. L'accesso ai corsi di formazione iniziale è consentito esclusivamente attraverso il superamento di un esame di ammissione.
4. Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione di competenza, previo superamento di una prova finale.
5. Tali corsi sono istituiti e articolati secondo apposito regolamento.

Art. 43 (Corsi liberi)

1. Il Conservatorio organizza corsi di studio non curricolari denominati corsi liberi. I corsi liberi permettono di iscriversi ad attività formative individuali di strumento, canto e composizione.
2. Con apposita domanda lo studente può scegliere con quale docente del Conservatorio seguire i corsi liberi. L'iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti e alla disponibilità del docente e può essere previsto un esame di ammissione. Non trattandosi di corsi curricolari è possibile richiedere l'iscrizione anche ad anno accademico in corso.
3. Non sussiste vincolo alla frequenza dei corsi liberi da chi è contemporaneamente iscritto ad un corso di diploma presso qualsiasi Conservatorio o Istituzione Afam.
4. I corsi liberi non conferiscono crediti formativi. Al termine delle lezioni, su richiesta dello studente, potrà essere rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 44 (Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. Il Conservatorio può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia, al fine di:
 - a) sviluppare conoscenze culturali, abilità e competenze musicali;
 - b) favorire la crescita culturale degli adulti;
 - c) contribuire all'educazione e alla formazione musicale dell'infanzia;
 - d) concorrere alla diffusione della cultura musicale e della fruizione consapevole della musica.
3. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli 'interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
4. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 45 (Corsi 24 CFA)

1. Il Conservatorio organizza il percorso formativo finalizzato al conseguimento dei 24 CFA necessari per l'accesso al concorso nazionale inerente tutti gli insegnamenti di area musicale nella scuola secondaria secondo le seguenti classi di concorso: A-30 e A-56 per la scuola secondaria di I grado; A-29, A-53, A-55, A-63, A-64 per la scuola secondaria di II grado.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 616/2017, ai fini del conseguimento dei 24 CFA possono essere riconosciuti i crediti maturati nel corso degli studi. Inoltre, in riferimento alla circolare ministeriale n. 32688 del 17/11/2017, le attività formative create ad hoc per il percorso di acquisizione dei 24 CFA, possono essere inserite nei piani di studi di ciascun studente quali attività a libera scelta del medesimo.

Art. 46 (Modifiche al presente regolamento)

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine della congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazione strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO TERZO - Norme transitorie e finali CAPO I - Regime transitorio

Art. 47 (Ordinamento previgente)

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.
2. I Corsi di formazione musicale di base, attivati precedentemente sono considerati ad esaurimento. Gli

studenti frequentanti i suddetti corsi potranno terminare tale percorso oppure potranno transitare, su base volontaria, al corso propedeutico: gli studenti frequentanti i corsi di formazione musicale di base ad esaurimento di strumenti a fiato, contrabbasso, mandolino e canto potranno transitare al 1° anno del corso propedeutico dopo aver conseguito il 2° livello del 1° ciclo del corso ad esaurimento, gli studenti di tutti gli altri corsi potranno transitare al primo anno del corso propedeutico dopo aver conseguito il 4° livello del 2° ciclo del corso ad esaurimento.

3. In attesa dell'approvazione di questo regolamento in prima applicazione ed esclusivamente per l'ammissione all'a.a. 2021/2022 potranno essere iscritti ad anni diversi dal primo coloro i quali risulteranno idonei e rientranti nel quorum dei posti disponibili, usufruendo del riconoscimento dei crediti secondo quanto previsto all'art. 29.

CAPO II - Norme finali

Art. 48 (Fonti normative pertinenti il Regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 49 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto.

2. Le modalità per lo svolgimento della prova finale di cui all'articolo 22 comma 4 entreranno in vigore dall'anno accademico 2021/2022. Le modalità previste dal regolamento attualmente vigente saranno valide fino alla sessione speciale primaverile 2022.

3. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio accademico.

4. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

5. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.